



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO  
Provincia di Trento

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERA N.21

DEL 04/08/2020

**ORIGINALE**

**OGGETTO:** Approvazione nuovo Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva (TARIP).

L'anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di agosto alle ore 19.00 nella sala comunale si è riunito in seduta pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Signori Consiglieri:

	Pres.	Assente ingiust.		Pres.	Assente ingiust.
1) Aldrighetti Corrado			2) Betalli Francesco	X	
3) Calliari Alessandro	X		4) Dalfovo Michele	X	
5) Devigili Francesco	X		6) Girardi Christian	X	
7) Girardi Luca			8) Lazzeri Renzo	X	
9) Martinatti Sara	X		10) Mazzoni Paolo		
11) Merlo Nicola	X		12) Pellegatti Matteo	X	
13) Rossi Luigi	X		14) Somadossi Nicola	X	
15) Tait Andrea			16) Vedovelli Konrad	X	
17) Viola Danilo	X		18) Weber Liliana	X	

Assiste, il Segretario generale VALERIO BAZZANELLA,

Il Presidente del Consiglio CALLIARI ALESSANDRO, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva (TARIP).

PREMESSO E RILEVATO CHE:

l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), articolata nell'imposta municipale propria (I.MU.P.), nel tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.) e nella tassa o tariffa sui rifiuti (T.A.R.I.) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L'art. 1, comma 668 della citata Legge 147/2013, consente ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva, la quale è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio in parola.

Considerato che nel Comune di Mezzolombardo era già in atto il sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, con deliberazione n. 15 del 5.05.2014 il Consiglio comunale ha deciso di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 668 della L. n. 147/2013 e ha applicato una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della T.A.R.I.; con la medesima deliberazione è stato adottato il Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

La tariffa adottata con la citata deliberazione consiliare n. 15 del 5.05.2014 si richiama espressamente e strutturalmente al Modello provinciale, che trova il proprio fondamento originario nell'art. 8 (Modello tariffario relativo al ciclo dei rifiuti) della L.P. 14.04.1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti) e successive modifiche, che attribuisce alla Giunta provinciale la competenza in ordine all'approvazione del Modello tariffario per la determinazione della tariffa di natura non tributaria.

Il modello tariffario è stato approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 30.12.2005, n. 2972, da ultimo modificato con deliberazione 15.12.2014, n. 2249.

Con il comma 1 dell'art. 15 della Legge Provinciale n. 20 del 28.12.2016, l'articolo 8 della legge provinciale n. 5 del 1998 è stato così sostituito:

*"Art.8 - Modello tariffario relativo al ciclo dei rifiuti*

- 1. Nel territorio della provincia si applica, per la determinazione del corrispettivo dovuto dagli utenti in relazione ai servizi collegati al ciclo dei rifiuti, una tariffa di natura non tributaria adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2013, 147.*
- 2. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, approva il modello tariffario previsto dal comma 1, adottato dai comuni che non scelgono di applicare la tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'articolo 1, commi da 639 a 731, della legge n. 147 del 2013, o dagli eventuali altri enti titolari della funzione di gestione del ciclo dei rifiuti.*

Al comma 2, il richiamato articolo 15 della L.P. 20/2016 dispone che:

*"Il modello tariffario previsto dall'articolo 8 della legge provinciale n. 5 del 1998, come sostituito dal comma 1, si applica a decorrere dall'1° gennaio 2020. Fino a questa data si applica la disciplina provinciale adottata in base all'articolo 8 della legge provinciale n. 5 del 1998, nel testo previgente. È fatta comunque salva l'applicazione delle tariffe approvate dai comuni, con riferimento all'anno 2019, prima della data di entrata in vigore della legge provinciale n. 1 del 2019 (Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021). In caso di mancata adozione del modello tariffario provinciale entro il 31 dicembre 2019, trova applicazione sul territorio provinciale la disciplina statale vigente in materia di tariffa relativa alla raccolta differenziata dei rifiuti.*

Il nuovo modello tariffario di cui al comma 2 dell'articolo 8 della Legge provinciale n. 5 del 1998 non è stato approvato, pertanto, i provvedimenti in materia tariffaria relativi all'anno 2020 e seguenti devono essere adottati sulla base delle disposizioni normative nazionali, come disposto dall'ultimo inciso dell'art. 15, comma 2 della L.P. 28.12.2016, n. 20.

Le disposizioni normative nazionali sopra indicate sono costituite:

- dalla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in sigla A.R.E.R.A.) di "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", nonché dalla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 444/R/RIF della medesima Autorità recante "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati". La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha infatti attribuito a tale Autorità specifiche competenze in materia di rifiuti urbani a partire dal 2018. La deliberazione 443/2019 in particolare precisa i criteri per la formulazione del Piano Economico Finanziario necessario per l'approvazione delle tariffe per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dispone che detto piano, prima della sua adozione e successiva trasmissione ad ARERA per l'approvazione, debba essere validato dall'Ente Territorialmente Competente.
- dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 recante "criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati." Tale Decreto è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 667 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con la quale è istituita la tassa sui rifiuti - TA.RI. (art. 1, comma 639), nonché la tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TA.RI. (art. 1, comma 668).

Tali disposizioni normative nazionali vanno ad affiancarsi ad altre disposizioni normative attualmente applicate e che continueranno ad applicarsi, costituite:

- dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sopra indicata;
- dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).

Sussiste, conseguentemente, la necessità di adeguare le disposizioni regolamentari in essere alla luce del mutato quadro normativo sopra rappresentato.

Conseguentemente, il nuovo testo regolamentare richiama:

- il nuovo Piano Economico Finanziario che dovrà essere redatto dall'Ente gestore del servizio di igiene urbana in conformità a quanto disposto dalla citata deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF di A.R.E.R.A. e le relative modalità di approvazione;
- l'equiparazione dell'utenza non domestica rappresentata dagli "studi professionali" alle banche e agli istituti di credito, disposta dall'art. 58-quinquies della citata Legge n. 157/2019;
- le disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati di cui alla citata deliberazione 31 ottobre 2019, n. 444/2019/R/RIF di A.R.E.R.A.;
- la sostituzione parziale del Comune nel pagamento delle somme derivanti dall'azzeramento della quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione dell'attività a favore delle utenze non domestiche indicate nella delibera di ARERA n. 158 del 5 maggio 2020.

Con riferimento all'introduzione di quest'ultima agevolazione, intesa come sostituzione nel pagamento, si è fatto riferimento a quanto innovato nel MTR (metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti) da parte della nuova deliberazione 158/2020 di ARERA, avente per oggetto "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza COVID-19", con la quale è stato definito un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza. In particolare, il punto 1.5 del dispositivo dispone che "*nel caso in cui siano in*

*vigore sistemi di tariffazione puntuale, oppure nel caso in cui ne sia stata prevista l'introduzione a partire dal 2020, il gestore dell'attività di gestione tariffa e rapporti con gli utenti provvede a porre pari a zero la quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività".* Nelle tabelle dell'allegato A della deliberazione vengono evidenziate le attività identificabili da codice ATECO che sono state sottoposte a sospensione.

E' stata dunque introdotta nel regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva la seguente disposizione normativa:

art. 18, comma 2 bis: "per l'anno 2020, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, alle utenze non domestiche indicate nella delibera di ARERA n. 158 di data 5 maggio 2020 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, punto 1.5 della medesima".

Si precisa che la suddetta misura di riduzione andrà a carico del bilancio comunale, con un'incidenza di circa euro 22.000,00.=. Si rileva peraltro che nel provvedimento 158/2020 di ARERA non si esclude la possibilità di un intervento statale compensativo a copertura dei costi derivanti dalla richiamata agevolazione. Per non compromettere il diritto all'eventuale ristoro a copertura della suddetta agevolazione, si ritiene opportuno attenersi alle disposizioni espressamente indicate dal citato provvedimento di ARERA.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 57 bis comma 1, lettera b) del D.L. n. 124/2019, che ha introdotto il nuovo comma 683 bis all'articolo 1 della L. n. 147/2013 e ha fissato al 30 aprile 2020 il termine ultimo per l'adozione dei provvedimenti relativi all'anno 2020 collegati alle due entrate del ciclo dei rifiuti (Regolamento, PEF, tariffe) per dar modo agli Enti Locali di porre in essere correttamente gli adempimenti di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA;

VISTO l'articolo 138 del D.L. 34 del 2020 "Decreto Rilancio" ha abrogato la disciplina speciale in materia di TARI introdotta dall'art. 57 bis del D.L. 124/2019, come successivamente modificato dal comma 4 dell'art. 107 del D.L. 18 del 2020, riportando pertanto la scadenza dei provvedimenti TARI o TARIP entro i termini ordinari di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 107, comma 2 del D.L. 18 del 17.03.2020, come modificato dalla Legge di conversione del D.L. 34/2020 n. 77 del 17.07.2020 che ha modificato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'esercizio finanziario 2020 al 30 settembre 2020;

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000, n. 388 ai sensi del quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dall'1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale le tariffe e le aliquote relative ai tributi devono essere approvate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che nella specifica fattispecie trova piena applicazione anche l'articolo 9 bis della L.P. n. 36/1993, che consente ai Comuni che hanno già adottato il bilancio di intervenire sugli aspetti modificati da norme e provvedimenti amministrativi successivamente intervenuti;

VISTO il comma 15 ter dell'art. 13 del D.L. 201 del 6.12.2011, introdotto dall'art. 15 bis del D.L. n. 34 del 30.04.2019, che attribuisce alla pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) la condizione di efficacia anche per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti comunali relativi alla TARI;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTE le delibere di ARERA n. 443 e n. 444 del 31.10.2019 e n. 158 del 5.05.2020;

PRESO ATTO che, con parere prot. 6369 dd. 29.7.2020 il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione relativa all'approvazione del Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;

ATTESO che il presente atto rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera a) della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 2 del 14.01.2020, con la quale è stato approvato il P.E.G. parte finanziaria relativo agli esercizi 2020/2022 e la delibera di Giunta n. 21 dd. 04.02.2020, con la quale è stato approvato il P.E.G. relativamente alle competenze ed all'organizzazione generale degli uffici per gli esercizi 2020/2022, vigenti fino all'approvazione di eventuali altri provvedimenti modificativi;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali;

VISTA la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTE le risultanze dell'istruttoria, contenute nell'attestazione sottoscritta dal Collaboratore amministrativo Donatella Luzzi, depositata agli atti;

VISTI i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento:

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- *Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio/Ufficio dott.ssa Elisabetta Brighenti;* Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

*Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio Programmazione e Finanze – dott.ssa Elisabetta Brighenti*

VISTO lo Statuto comunale;

CON voti favorevoli 14, astenuti 0, contrari 0, espressi per alzata di mano, resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente (favorevoli 14, astenuti 0, contrari 0),

## DELIBERA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, il regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva (TARIP), come evidenziato nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di abrogare dall'01.01.2020 le disposizioni previgenti, costituite dal Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 5.05.2014, modificato con deliberazioni consiliari n. 10 del 19.03.2015. n. 68 del 22.12.2015, n. 5 del 15.02.2016, n. 11 del 24.02.2016 e n. 8 del 21.02.2017;
3. di dare atto che il regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva ha efficacia dall'1° gennaio 2020, a norma dell'art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000, n. 388;
4. di dare atto che la previsione dell'onere economico derivante dall'applicazione dell'agevolazione definita a seguito della determinazione delle tariffe e delle agevolazioni tariffarie per l'anno 2020 troverà copertura previsionale in un'apposita voce di stanziamento del bilancio di previsione 2020-2022;
5. di trasmettere tramite il Portale del Federalismo fiscale la presente deliberazione ed il relativo Regolamento al MEF, ai sensi del comma 15 ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;
6. di dare comunicazione, a cura dell'Ufficio Tributi, del presente provvedimento all'ente gestore ASIA;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
8. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
  - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.

DL/EB/pt

Letto approvato, sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Alessandro Calliari

f.to digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE  
Valerio Bazzanella

f.to digitalmente